



**COST MANAGEMENT**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**

## Le novità della legge di bilancio

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento intendiamo informarLa sulle novità introdotto dalla legge di bilancio per l'anno 2022*

A seguire la sintesi delle principali misure d'interesse per le imprese e le persone fisiche; incentivi e bonus e le tanto attese proroghe.

### **La riduzione dell'IRPEF**

La legge di Bilancio 2022 conferma le novità anticipate dal maxiemendamento del Governo per la riduzione della tassazione delle persone fisiche e, al contempo, non dimentica le misure a sostegno delle imprese.

Le novità principali per le persone fisiche riguardano:

- la nuova modalità di determinazione dell'**IRPEF**: dalla **riduzione** delle **aliquote** alla riformulazione delle **detrazioni fiscali**;
- il **trattamento integrativo** per i **redditi di lavoro** (dipendente e autonomo) e di **pensione**;
- l'**abolizione** dell'**IRAP** per le imprese individuali e i lavoratori autonomi.

Ecco una sintesi delle novità:


*STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI*  
*RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE*

[www.domenicofabbri.it](http://www.domenicofabbri.it)

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

[https://www.youtube.com/channel/UC\\_jPcC\\_mnD\\_LC95Kzi6yppw?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber)

[www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri](http://www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri)



### Le novità per la casa: dal Superbonus al bonus idrico

Al c. 28 approdano tutte le novità legate al **Superbonus**: dall'introduzione della tanto attesa proroga, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario all'eliminazione della norma che prevedeva per alcuni soggetti la detrazione delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 solo in presenza di determinate condizioni (comunicazione **CILA** e **titolo ricostruzione edifici**) o, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, il rispetto del riferimento al valore **ISEE** di € 25.000.

Le disposizioni del c. 28, inoltre, chiariscono che le proroghe stabilite dal c. 8-*bis* si applicano anche per la realizzazione degli **interventi trainati**.

*STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI*  
*RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE*

[www.domenicofabbri.it](http://www.domenicofabbri.it)

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

[https://www.youtube.com/channel/UC\\_jPcC\\_mnD\\_LC95Kzi6yppw?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber)

[www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri](http://www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri)

Ecco come cambia il **calendario** del **Superbonus** con la Legge di bilancio 2022.

Superbonus	% detrazione	Scadenza
CONDOMINI e EDIFICI PLURIFAMILIARI 110%	110%	31/12/2023
	70%	31/12/2024
	65%	31/12/2025
PERSONE FISICHE 110% (lavori effettuati al 30% alla data del 30/06/2022)	110%	31/12/2022
IACP E COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA (lavori effettuati 60% alla data del 30/06/2023)	110%	31/12/2023

In Manovra si riproducono le disposizioni del DL 157/2021 e si introducono l'obbligo del **visto di conformità** anche in caso di **opzione** per la **cessione del credito o sconto in fattura** relativa alle detrazioni fiscali per **lavori edilizi diversi** da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l'obbligo di **asseverazione** della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Inoltre, si dispone:

- l'ammissione tra le **spese detraibili** anche di quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni sulla base delle aliquote previste per ciascuna tipologia di intervento;
- **eliminazione** dell'obbligo del **visto di conformità** per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000 eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al **bonus facciate**.

In tema di utilizzo dell'agevolazione, arriva la **proroga** delle **opzioni per sconto in fattura e cessione del credito**. La Manovra definitiva conferma le proroghe:

- agli anni **2022, 2023 e 2024** della facoltà per i contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
- al **31 dicembre 2025** della facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti da Superbonus 110%.

Con riferimento alle altre agevolazioni per la casa e il settore edile le novità in tema di bonus sono molteplici. In estrema sintesi ricordiamo che la Manovra approvata introduce una detrazione per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di **barriere architettoniche** e proroga fino al 31 dicembre 2024 le **detrazioni** spettanti per le spese sostenute per interventi di **efficienza energetica** e di **ristrutturazione edilizia**.

*STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI*  
*RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE*

[www.domenicofabbri.it](http://www.domenicofabbri.it)

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

[https://www.youtube.com/channel/UC\\_jPcC\\_mnD\\_LC95Kzi6yppw?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber)

[www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri](http://www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri)



Ecco una sintesi delle principali novità:

<b>Manovra 2022 art. 1</b>	<b>Altri bonus</b>	<b>Bonus detrazione</b>	<b>Scadenza</b>
Comma 37 lett. a)	<b>ECOBONUS</b> Art. 14 c. 1 e 2 DL 63/2013	50-75%	Fino al 31/12/2024
Comma 37 lett. b)	<b>RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA e SISMABONUS</b> Art. 16 c. 1, 1-bis e 1-ter DL 63/2013	50% con limite € 96.000  50-85%	Fino al 31/12/2024
Comma 39	<b>BONUS FACCIATE</b>	60%	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022
Comma 42	<b>BARRIERE ARCHITETTONICHE</b>	75%	Dal 2022
Comma 38	<b>BONUS VERDE</b>	36% (al massimo € 1.800)	Fino al 31/12/2024
Comma 713	<b>BONUS IDRICO</b>	50%	Fino al 31/12/2023
Comma 37	<b>BONUS MOBILI e GRANDI ELETTRODOMESTICI</b>	€ 10.000	Dal 01/01/2022 a 31/12/2022
		€ 5.000	2024 e 2025

### **Bonus investimenti e crediti d'imposta**

Sono molte le misure volte allo sviluppo delle imprese, a seguire segnaliamo le principali disposizioni.

Al comma 44 la proroga e rimodulazione della disciplina del **credito d'imposta** per gli **investimenti in beni strumentali nuovi**, con specifiche ridefinizioni a seconda che trattasi di investimenti:

- in **beni materiali** funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello **Industria 4.0**;

*STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI*  
*RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE*

[www.domenicofabbri.it](http://www.domenicofabbri.it)

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

[https://www.youtube.com/channel/UC\\_jPcC\\_mnD\\_LC95Kzi6yppw?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber)

[www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri](http://www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri)



- in **beni immateriali** (software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0".

Ecco lo schema di sintesi:

<b>Investimenti 4.0</b>	<b>Credito d'imposta</b>
<b>BENI IMMATERIALI</b> (Allegato A L. 232/2016)	<p>Per gli investimenti dal 01/01/2023 al 31/12/2025 oppure entro il 30/06/2026 se entro 31/12/2025 l'ordine è accettato e risulta pagato il relativo acconto almeno del 20%, il credito è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% del costo, per investimenti fino a € 2,5 milioni;</li> <li>• 10% del costo, per investimenti &gt; a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni;</li> <li>• 5% del costo, per investimenti &gt; a € 10 milioni e fino a € 20 milioni</li> </ul>
<b>BENI IMMATERIALI</b> (Allegato B L. 232/2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a € 1 milione per gli investimenti fino al 31/12/2023 (o entro il 30/06/2024 se entro il 31/12/2023 risulti accettato l'ordine e pagato l'acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);</li> <li>• 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milione per gli investimenti dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2024 (o entro il 30/06/2025 se entro il 31/12/2024 risulti accettato l'ordine e pagato l'acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);</li> <li>• 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milione per gli investimenti effettuati dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2025 (o entro il termine del 30/06/2026 se entro il 31/12/2025 risulti accettato l'ordine e pagato il relativo acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione)</li> </ul>

Al comma 45 rubricato “**Credito d'imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0** e in altre attività innovative” viene estesa e modificata la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui all'art. 1 c. da 198 a 206 Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019). Per l'anno 2022, si conferma la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione vigente; scatta invece la proroga dopo il 2022 che opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti.

<b>Credito d'imposta</b>	<b>Novità e misura</b>
Per investimenti in <b>ricerca e sviluppo</b>	Il credito è prorogato sino al periodo d'imposta in corso al

*STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI*  
*RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE*

[www.domenicofabbri.it](http://www.domenicofabbri.it)

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

[https://www.youtube.com/channel/UC\\_jPcC\\_mnD\\_LC95Kzi6yppw?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber)

[www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri](http://www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri)



	<p>31 dicembre <b>2031</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il 20% nel limite di € 4 milioni, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022;</li><li>- 10% nel limite di € 5 milioni per i successivi periodi d'imposta fino al 2031</li></ul>
Per le attività di <b>innovazione tecnologica</b> e di <b>design e ideazione estetica</b>	<p>Il credito è <b>prorogato</b> fino al periodo d'imposta <b>2025</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 10% per i periodi d'imposta 2022 e 2023;</li><li>- 5%, fermo restando il limite annuo di € 2 milioni, per i periodi d'imposta 2024 e 2025</li></ul>
Per le attività di <b>innovazione tecnologica</b> per la realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0	<p>Il credito è prorogato sino al periodo d'imposta <b>2025</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 15% nel limite di € 2 milioni, per il periodo d'imposta 2022;</li><li>- 10% nel limite massimo annuo di € 4 milioni, per il periodo di imposta 2023;</li><li>- 5% nel limite massimo annuo di € 4 milioni per i periodi d'imposta 2024 e 2025</li></ul>

Al comma 46 viene prorogato al 31 dicembre 2022 il **credito d'imposta** per le spese di **consulenza** relative alla **quotazione** delle piccole e medie imprese (**PMI**) istituito dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e al contempo ne riduce l'importo massimo da € 500.000 a 200.000.

Al comma 175 la Manovra interviene sulla disciplina del credito di imposta per **investimenti nel Mezzogiorno** applicabile fino al 31 dicembre 2022, al fine di adeguare l'individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa a quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. La rideterminazione del perimetro di applicazione della misura consente, in particolare, nella regione **Molise**, l'applicazione agli investimenti di un'intensità del credito superiore rispetto alla situazione attuale.

Ai commi 378-379 si consente alle **imprese editrici di quotidiani** e di **periodici** di usufruire anche nel 2022 e nel 2023 del **credito d'imposta carta**, vale a dire quello che è riconosciuto per le spese sostenute per l'**acquisto** della **carta** utilizzata per la stampa. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di € 60 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

*STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI*  
*RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE*

[www.domenicofabbri.it](http://www.domenicofabbri.it)

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

[https://www.youtube.com/channel/UC\\_jPcC\\_mnD\\_LC95Kzi6yppw?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber)

[www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri](http://www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri)

Al comma 812 si introduce un credito d'imposta per le spese documentate relative all'**installazione di sistemi di accumulo** integrati in **impianti di produzione elettrica** alimentati da **fonti rinnovabili**.

Al comma 912 si modifica la disciplina del **PIR PMI**: in dettaglio cambia il **credito d'imposta** per le **minusvalenze** realizzate nei PIR PMI, rimodulandone l'ammontare e il termine di utilizzabilità, nonché prorogandolo all'anno 2022. Si abbassa il *quantum* dell'agevolazione e l'attribuzione può essere concessa a condizione che il suo ammontare non superi il 10% delle somme investite in tali strumenti finanziari; inoltre, si estende il periodo di utilizzo, da 10 a 15 quote annuali.

### **Altre misure a favore delle imprese**

Fra le agevolazioni in favore delle imprese e delle persone giuridiche, il disegno di legge prevede le seguenti misure.

**Patent box:** ai commi 10-11 si conferma la modifica della disciplina del *nuovo Patent box*, contenuta nell'art. 6 DL 146/2021, con la **maggiorazione** fiscale che sale al **110%** dei **costi di ricerca e sviluppo** sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili e, dall'altro lato, restringendo il novero dei beni agevolabili. I contribuenti, per tutta la durata dell'opzione, potranno fruire sia del nuovo *Patent box* che del credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo.

La decorrenza della nuova disciplina del *Patent box*, in luogo del termine iniziale del 22 ottobre 2021, si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta.

Si modifica la **disciplina transitoria** regolamentando il passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non obbligare al transito automatico al nuovo *Patent box* chi abbia esercitato l'opzione per l'originario istituto, con riferimento ad anni antecedenti al 2021.

Si introduce il meccanismo di **recapture** in base al quale, se le spese agevolabili sono sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di *Patent box*, si può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di **privativa industriale**.

**Nuova Sabatini:** ai commi 47-48 viene rifinanziata la "*Nuova Sabatini*" di cui all'art. 2 c. 8 DL 69/2013 (L. 98/2013) di:

- € 240 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- € 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
- € 60 milioni per l'anno 2027.

Inoltre, rispetto la previsione della disciplina vigente, si reintroduce la regola per cui il contributo può essere erogato "in più quote" determinate con il decreto ministeriale di attuazione dello stesso art. 2. In particolare, in caso di finanziamento di importo non superiore a € 200.000, il contributo "può" essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

**Aggregazioni tra imprese:** ai commi 70-71 viene estesa sino al 30 giugno 2022 la disciplina degli **incentivi** per le aggregazioni tra imprese, di cui viene altresì ampliata l'operatività. Ricordiamo che l'incentivo permette, nei casi di operazioni relative ad aggregazione di imprese, realizzata attraverso **fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda**, di trasformare in credito

*STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI*

*RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE*

[www.domenicofabbri.it](http://www.domenicofabbri.it)

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

[https://www.youtube.com/channel/UC\\_jPcC\\_mnD\\_LC95Kzi6yppw?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber)

[www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri](http://www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri)

d'imposta una quota di attività per **imposte anticipate** (*deferred tax asset*- DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze **ACE**.

L'incentivo, inoltre, è rimodulato, inserendo nelle norme alcuni limiti espressi in valore assoluto - oltre a quello commisurato alla somma delle attività - pari a € 500 milioni. In ragione delle novità si anticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021 la cessazione del **bonus aggregazione** disciplinato dall'art. 11 DL 34/2019.

**Agevolazioni pubblico esercizio:** ai commi 706-707 si prorogano al 31 marzo 2022 alcune misure a favore delle **aziende di pubblico esercizio** e dei **commercianti ambulanti**, come l'esonero dal pagamento del **canone patrimoniale** di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del **canone per l'occupazione** delle aree destinate ai mercati; nonché la semplificazione delle procedure per richiedere “nuovi spazi” o per la posa di **strutture amovibili** in spazi aperti necessarie a garantire il **distanziamento**.

**Ammortamenti:** al comma 711 si estende - a specifiche condizioni - la facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del **costo** delle **immobilizzazioni** anche all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non abbiano effettuato il 100% annuo dell'ammortamento medesimo.

**Rivalutazione beni:** ai commi da 622 a 624 si apportano modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa del decreto agosto (DL 104/2020); in dettaglio:

- sono fissati limiti alla **deducibilità**, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle **attività immateriali** d'impresa;
- sono fissate le modalità di **deduzione** delle componenti negative derivanti dalla **cessione** di tali beni a titolo oneroso, o dalla loro **estromissione**. In deroga a tale introdotta disposizione, la deduzione può essere effettuata in misura maggiore, con versamento di un'**imposta sostitutiva** ad aliquota variabile (dal 12 al 16%) secondo l'importo del valore risultante dalla rivalutazione;
- in deroga alle norme dello Statuto del Contribuente le norme introdotte hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti;
- si consente di revocare in tutto o in parte una **già effettuata rivalutazione**, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive.

### **Le altre novità fiscali**

La legge di bilancio 2022 dispone anche i seguenti ulteriori interventi fiscali.

**Plastic tax-sugar tax:** si posticipa l'entrata in vigore al 1° gennaio 2023 (comma 12).

**IVA:** si dispone l'abbassamento dal 22 al 10% dell'aliquota IVA gravante sui **prodotti assorbenti** e i **tamponi** per l'igiene femminile non compostabili (comma 13).

**Riscossione:** si introducono modifiche alla governance del **servizio nazionale** della **riscossione** volte a realizzare una maggiore integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione (commi 14-23).

**Cartelle:** si estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal **ruolo** portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni (comma 913).

*STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI*  
*RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE*

[www.domenicofabbri.it](http://www.domenicofabbri.it)

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

[https://www.youtube.com/channel/UC\\_jPcC\\_mnD\\_LC95Kzi6yppw?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber)

[www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri](http://www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri)

**Imposta di bollo e diritti:** si estende all'anno 2022 l'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i **certificati anagrafici** rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista per il solo 2021 (comma 24).

**Redditi terreni:** si estende all'anno 2022 l'esenzione ai fini IRPEF - già prevista per gli anni dal 2017 al 2021 - dei **redditi dominicali e agrari** relativi ai terreni dichiarati da **coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola (comma 25).

**PIR:** si aumentano i limiti all'investimento nei **piani individuali di risparmio "ordinari"** e, con riferimento ai PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 che investono prevalentemente in imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, viene prevista l'esclusione di specifici vincoli (commi 26 e 27).

**Compensazioni:** si modifica a decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a € 2 milioni (comma 72).

**Regolarità e CFP:** si dispone che l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per **pagamenti** di importi **superiore a € 5.000**, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di **contributi a fondo perduto** (comma 653).

**Agevolazioni giovani:** in tema di **detrazione IRPEF** per le **locazioni** stipulate dai **giovani** si:

- eleva il requisito anagrafico da 30 ai 31 anni non compiuti;
- estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell'unità immobiliare;
- innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto;
- si chiarisce che l'immobile per cui spetta l'agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso;
- eleva l'importo della detrazione da € 300 a 991,6 o, se superiore, si stabilisce che essa spetti in misura pari al 20% dell'ammontare del canone ed entro il limite massimo di € 2.000 di detrazione (comma 155).

*STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI*  
*RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE*

[www.domenicofabbri.it](http://www.domenicofabbri.it)

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

[https://www.youtube.com/channel/UC\\_jPcC\\_mnD\\_LC95Kzi6yppw?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber)

[www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri](http://www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri)